



SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO

"PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE"
FONDATA IL 17 LUGLIO 1871

ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 19 APRILE 1876

SEZIONE DI SAVONA - FINALE L.

SOMMARIO

➤ DEFINIZIONE E AMBITO DI COMPETENZA

○ RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

○ RESPONSABILITA' CIVILE

○ RESPONSABILITA' PENALE



SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO

"PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE"
FONDATA IL 17 LUGLIO 1871

ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 19 APRILE 1876

SEZIONE DI SAVONA - FINALE L.

LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA DELL'OPERATORE DI SALVAMENTO

La responsabilità giuridica dell'operatore di salvamento è un tema complesso ed articolato che coinvolge più soggetti che operano a diverso titolo nell'ambito del settore balneare rivestendo ruoli che spesso si sommano e si confondono.

Per fornire un approccio sistematico al problema bisogna evidenziare come il concetto di responsabilità si articoli in tre diversi aspetti tra loro strettamente connessi: la responsabilità amministrativa, la responsabilità civile e, ultima ma non meno importante, la responsabilità penale.

La responsabilità amministrativa

La fonte della responsabilità amministrativa ha alla base il rapporto concessorio che il titolare di una attività balneare ha con l'Amministrazione concessionaria, sia essa la regione ovvero il Comune, nell'ipotesi di un imprenditore balneare marittimo. Tale rapporto privilegiato si può avere anche con l'Amministrazione locale che rilascia una licenza commerciale ovvero che ha l'onere di vigilanza nell'ipotesi di imprenditori che operano sulle acque interne.

Per la maggiore consistenza della prima fattispecie mi soffermerò solo sul primo caso e, quindi, passerò ad analizzare la responsabilità amministrativa di un operatore balneare marittimo. Le fonti primarie degli obblighi sono senza dubbio contenute nel Codice della Navigazione che, negli articoli da 28 a 55, e nelle corrispondenti norme del Regolamento di esecuzione parte marittima, stabilisce i cardini ed i principi di amministrazione del demanio marittimo. Come noto tali disposizioni sono state notevolmente rivisitate ed integrate ed alcune fattispecie addirittura stravolte nel corso degli ultimi dieci anni ed in maniera particolare a far data dal 2001 data in cui divenne effettivo il trasferimento di funzioni alle regioni prima ed ai comuni poi. Nello specifico quasi tutte le regioni hanno legiferato in materia a volte riprendendo il dettato del codice ed a volte innovando: in tutti i casi sono state imposte procedure, obblighi e facoltà in capo ai concessionari ed agli enti concedenti con contenuti spesso innovativi rispetto al passato.

Nonostante le modifiche e le integrazioni che rendono difficile fare un discorso del tutto organico occorre trovare quelli che sono i tratti comuni ancora esistenti per cercare di offrire delle linee di interpretazione omogenee.

Primo criterio di lettura da utilizzare è legato in maniera inscindibile al contenuto stesso dell'atto di concessione: l'operatore balneare ha il dovere di utilizzare l'area demaniale e le strutture a lui concesse per svolgere le attività oggetto della concessione. In prima battuta tale affermazione potrebbe apparire una banale ripetizione, tuttavia oggi non è infrequente che per molti stabilimenti balneari l'attività principale sia costituita da un diverso utilizzo non sempre contemplato nell'atto principale di concessione, per esempio l'attività di discoteca o di ristorante.



SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO

"PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE"
FONDATA IL 17 LUGLIO 1871

ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 19 APRILE 1876

SEZIONE DI SAVONA - FINALE L.

Tale evoluzione, se da un lato è espressione dell'evoluzione dell'offerta turistica, dall'altro impone una regolamentazione precisa di obblighi e facoltà pena una completa deregulation del settore con una sostanziale assoluta libertà di trasformazione di beni ed aree di proprietà pubblica

Non bisogna infatti dimenticare che all'atto del rilascio della concessione l'ente concedente ha, o dovrebbe, aver effettuato una comparazione a priori degli interessi coinvolti ritenendo di dover rilasciare un atto di concessione in quanto l'aspirante concessionario forniva garanzie che il bene concesso avesse un miglior utilizzo a fini pubblici.

Da questa affermazione emerge non solo che il concessionario ha come primo dovere quello di utilizzare il bene e le aree per lo scopo per cui sono state concesse ma lo stesso ha anche l'obbligo di attenersi strettamente ai vincoli di carattere generale e particolare a lui imposti per realizzare la gestione nel miglior modo possibile. Ad avviso dello scrivente i due obblighi principali diventano quindi da un lato il rispetto delle clausole relative al corretto utilizzo dei beni e dall'altro la realizzazione di un assetto di sicurezza che garantisca i frequentatori dell'arenile e, in via mediata lo Stato, che il grado di sicurezza in un determinato tratto di costa è soddisfacente e rispondente a parametri minimi accettabili.

Qual è la responsabilità discendente dal mancato rispetto di questi due aspetti?

Il mancato rispetto dei termini della concessione può condurre all'avvio di un procedimento di decadenza dalla concessione per il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art 47 Cod.Nav.

Se peraltro l'aver realizzato opere difformi o aver occupato abusivamente è pacificamente causa di avvio del procedimento di decadenza, altrettanto non può dirsi della mancata realizzazione del necessario assetto di sicurezza.

Tradizionalmente infatti la mancata presenza dell'assistente bagnanti ovvero il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza era una mancanza ascritta e contestata di volta al titolare dello stabilimento ovvero al bagnino a titolo di illecito amministrativo per cui veniva irrogata la relativa sanzione.

Per alcuni anni, a seguito di difformi pronunce giurisprudenziali la prassi venne poi modificata nel senso che diveniva necessario procedere alla notifica di una diffida in capo al titolare dello stabilimento ad ottemperare alle prescrizioni di sicurezza e, solo in caso di ulteriore inottemperanza si poteva richiedere all'ente concedente di avviare il procedimento di decadenza sospendendo la balneazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. A fronte di recenti pronunce della Cassazione si è assistito ad un "ritorno al passato" che ha visto irrogare sanzioni in capo ai titolari di stabilimenti che non garantivano il corretto assetto di sicurezza.

La soluzione del problema non è, ovviamente, intuitiva e sono egualmente sostenibili le posizioni di chi propende per la responsabilità legata agli obblighi connessi alla concessione che riconduce ad un profilo di responsabilità amministrativa così come hanno fondamento giuridico e organizzativo le tesi di coloro che



SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO

"PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE"
FONDATA IL 17 LUGLIO 1871

ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 19 APRILE 1876

SEZIONE DI SAVONA - FINALE L.

sostengono che l'onere di sicurezza, essendo legato al livello del servizio offerto al cliente, deve rientrare tra gli aspetti civilistici ed essere pertanto sottratto al controllo dell'amministrazione concedente.

Rispetto alle due posizioni ritengo che ci sia una via intermedia che deve condurre a valutare come illecito sotto il profilo anche amministrativo il comportamento dell'assistente bagnante che, avendo assunto – contrattualmente od in base ad un atto di imperio – degli obblighi connessi alla sicurezza non si attenga a quanto imposto da norme imperative ovvero dalla migliore tecnica nel campo specifico senza peraltro arrivare all'affermazione di una posizione di natura pubblicistica in capo all'operatore di salvamento.

La responsabilità civile

Qualora si considerasse la posizione contrattuale dell'operatore di salvamento e del titolare dello stabilimento non si potrebbe non notare come le stesse siano strettamente collegate e rivolte ad assolvere una obbligazione di mezzi piuttosto che un'obbligazione di risultato.

All'imprenditore balneare non si chiede infatti di salvare tutte le persone che si dovessero trovare in difficoltà nell'ambito della propria concessione quanto, piuttosto, di approntare i mezzi ed il personale in maniera tale da rispondere in maniera adeguata ad una eventuale emergenza.

Di converso all'operatore si chiede di prestare la propria opera secondo quanto contrattualmente stabilito mantenendo i propri standard professionali e di prontezza entro i limiti voluti dalla buona perizia marinaresca.

Quali sono, quindi, le eventuali conseguenze ipotizzabili in caso di mancato assolvimento degli obblighi di cui sopra?

Senza dubbio per il titolare dello stabilimento si potrebbe verificare una richiesta danni da parte di un eventuale infortunato qualora la prontezza del servizio e, soprattutto, le dotazioni fornite all'operatore non fossero nella consistenza e nello stato di manutenzione prescritte. Una bombola di ossigeno scarica, la mancanza o l'inefficienza di un rullo o di un pattino di salvataggio, la mancanza di personale abilitato per l'espletamento del servizio ben potrebbero essere i presupposti per la dichiarazione di una responsabilità civile con conseguente condanna al pagamento di un risarcimento a favore del danneggiato ovvero di un suo avente causa .

Né il titolare di uno stabilimento, in base al principio di responsabilità solidale per fatti commessi dai propri dipendenti, potrebbe sottrarsi ad una condanna in solido con il proprio dipendente che avesse per negligenza , imprudenza od imperizia provocato un danno a terzi fatta salva la possibilità di rivalsa sullo stesso.

Qualora poi venisse dimostrato che l'eventuale danno discende da negligenza nel fornire dotazioni di sicurezza ovvero nella manutenzione delle stesse potrebbe anche venir meno l'eventuale copertura assicurativa stipulata in quanto, normalmente, la clausola assicurativa decade nell'ipotesi in cui non venissero rispettati gli standard minimi imposti dalla legge.



SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO

"PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE"
FONDATA IL 17 LUGLIO 1871

ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 19 APRILE 1876

SEZIONE DI SAVONA - FINALE L.

Un'altra forma di responsabilità che permane in ambito civilistico è quella correlata al dovere del datore di lavoro di adibire il lavoratore per le mansioni per cui lo stesso è stato assunto. Nello specifico quindi non è possibile ed è fonte di responsabilità civile nei confronti del lavoratore adibire l'assistente bagnanti a mansioni diverse da quelle connesse alla sicurezza con la conseguenza che un eventuale infortunio sul lavoro non potrebbe non comportare una responsabilità nei confronti del datore di lavoro. D'altro canto esiste una correlata responsabilità del lavoratore il quale deve fornire la propria opera con la massima cura ed attenzione evitando distrazioni e leggerezze dovute al particolare ambiente ove lo stesso opera; inoltre come detto sopra, rientra nei doveri del lavoratore / operatore di salvamento mantenere la propria efficienza operativa tale da poter utilmente intervenire in caso di necessità.

▪ La responsabilità penale

Parlare di responsabilità penale è argomento senz'altro delicato e non semplice in quanto la dichiarazione di penale responsabilità discende dall'analisi di comportamenti di singoli che hanno una rilevanza per la legge penale in quanto ledono situazioni giuridiche meritevoli di tutela.

Volendo procedere ad una categorizzazione delle differenti situazioni possiamo dire che da un lato abbiamo comportamenti penalmente rilevanti che attengono alla gestione dell'area demaniale e, dall'altro, vi sono comportamenti che attengono invece al dovere di fornire sicurezza alle persone.

Tralasciando il primo aspetto per brevità di trattazione ed anche perché la rilevanza maggiore ha i suoi risvolti sulla responsabilità amministrativa, occorre soffermarsi sul secondo problema: qual è la responsabilità di un operatore qualora non effettui un intervento o nel caso in cui, nonostante l'intervento derivi la morte o una lesione ad un bagnante ?

Sicuramente omettere un intervento è comportamento penalmente rilevante da cui può discendere la dichiarazione di responsabilità per il reato previsto e punito dagli articoli 582 586 o 589 CP Lesioni colpose, omicidio preterintenzionale e/o omicidio colposo in virtù del principio dell'ultimo comma dell'art 40CP secondo cui non impedire un evento equivale a cagionarlo. Poiché però la responsabilità penale è personale il destinatario dell'obbligo di intervento sarà, di volta in volta, l'operatore in servizio sul trespolo ovvero, in sua assenza, il titolare dello stabilimento a dover rispondere di eventuali omissioni nell'azione o nell'organizzazione da cui è derivato una lesione ovvero la morte di un bagnante.

Sicuramente non ci troviamo in una ipotesi di responsabilità per ogni evento che potrebbe configurarsi come obiettiva in quanto ad escludere il nesso di causalità ben può valere la prova di aver adottato tutte le precauzioni che la buona tecnica del soccorritore prevede in situazioni di rischio e/o di emergenza.



SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO

"PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE"
FONDATA IL 17 LUGLIO 1871

ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 19 APRILE 1876

SEZIONE DI SAVONA - FINALE L.

La responsabilità sopra descritta vale non solo nei confronti dei clienti di uno stabilimento ma si esplica verso ogni situazione di emergenza/pericolo che un operatore percepisce e ritiene sussistente.

In tale ipotesi potrebbe operare anche la previsione dell'art 593 – omissione di soccorso - in quanto in tale ipotesi non vi è un obbligo specifico di intervento ma sussiste solamente la percezione di uno stato di pericolo ovvero vi è una azione di soccorso/supporto iniziata da un soggetto che deve portarla a compimento garantendo, nei limiti del possibile che la situazione non peggiori nelle more di un intervento “professionale”

Dall'esame della situazione emerge quindi una situazione estremamente intricata e variegata in cui non è agevole distinguere piani di responsabilità ben separati e distinti ma, come sovente succede in ogni attività professionale, i comportamenti dei singoli imprenditori e dei loro dipendenti hanno risvolti verso l'esterno che possono tradursi in forme di responsabilità sia penale che civile od amministrativa la cui soluzione definitiva non potrà che intervenire che a seguito di un intervento normativo che disciplini in maniera chiara ed univoca le responsabilità di tutti.

La "Responsabilità" è quindi una materia alquanto spinosa nel lavoro dell'Assistente Bagnanti o del bagnino di salvataggio.

Il fatto di svolgere non adeguatamente un lavoro può portare, al licenziamento: nel caso de quo la negligenza può portare alla perdita di vite umane;

Ogni volta che un fatto produce effetti presi in considerazione dall'Ordinamento civile o penale del nostro Stato, lo si definisce come "fatto giuridico", distinguendo poi se la causa dipenda o meno dalla volontà umana e, in caso affermativo, se sia conseguente ad atto lecito o illecito.

Se l'atto va contro l'ordinamento esso è da ritenersi illecito, e se provoca un danno a terzi (se esiste, cioè, un "rapporto di causalità") si profila la "responsabilità" nelle accezioni di "dolo" o "colpa".

La responsabilità civile si divide in due categorie: quella "contrattuale" che riguarda la violazione degli accordi presenti nel contratto di assunzione del Bagnino, e quella "extracontrattuale" che riguarda la regola generale per la quale qualunque fatto doloso o colposo che provoca un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno.

La responsabilità penale sorge in presenza della violazione di specifiche azioni contemplate nel nostro codice penale ed essa è strettamente personale. La responsabilità civile può essere scaricata su di una assicurazione che ne subirà le conseguenze pecuniarie, ma non quella penale.

Il delitto colposo o contro intenzione si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.



SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO

"PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE"
FONDATA IL 17 LUGLIO 1871

ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 19 APRILE 1876

SEZIONE DI SAVONA - FINALE L.

La colpa consiste in una condotta volontaria che ha prodotto un evento non voluto ma previsto come delitto dalla legge; per esempio: "il Bagnino è distratto e una persona va a fondo...", quindi la sua condotta è colposa, ma certamente non aveva l'intenzione di provocare un mancato soccorso.

La negligenza è ogni forma di disattenzione e di scarso rispetto dei propri doveri, per esempio: "non vigilare con la dovuta attenzione", perchè si è intenti a conversare con una bella ragazza, ed è una delle colpe più frequenti imputabili al Bagnino come al gestore dopo che si è verificato un incidente.

L'imprudenza è avventatezza, sconsideratezza, scarsa considerazione del fatto, cioè, che ciò che si sta compiendo può arrecare danno, come per esempio sfidare nel nuoto o accettare una sfida da parte di un bagnante.

L'imperizia consiste nella scarsa abilità o nell'incapacità di svolgere i propri compiti e di far fronte ad una situazione di emergenza. L'Assistente Bagnanti è tenuto a mantenersi sempre in uno stato fisico ottimale e a tenersi aggiornato nelle tecniche del Salvamento; l'imperizia è chiamata in causa anche nel caso in cui il bagnino non sia in grado di effettuare una rianimazione cardio-polmonare, per questo motivo un brevetto di BLS risulta di fondamentale utilità nel provare a priori la perizia del soccorritore.

Infine, eventuali responsabilità potrebbero sorgere dalla inosservanza delle prescrizioni emesse dalla Capitaneria di Porto (Ordinanza) o da altri Enti pubblici e privati. Le attrezzature di Primo Soccorso, che lo Stabilimento Balneare deve avere obbligatoriamente come descritto nell'Ordinanza Balneare, devono essere in perfetta efficienza e i farmaci non devono essere scaduti.

Quanto sopra esposto è molto importante perchè nel caso in cui al momento del bisogno il Bagnino si accorgesse che, per esempio, il pallone Ambu è inservibile, la responsabilità ricadrebbe su di lui.

Il consiglio è quindi quello di approntare una checklist delle dotazioni di Pronto Soccorso e di controllarle periodicamente segnalando le mancanze.

E' interessante notare che, in calce alle ordinanze balneari, è imposto di far rispettare le prescrizioni ivi contenute: "*E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza*"

In caso di sinistro provocato da persona i cui comportamenti erano in palese violazione dell'ordinanza, si deve essere in grado di provare di essersi adoperati in tutti i modi per renderlo edotto della sua trasgressione e di aver chiamato gli agenti di Pubblica Sicurezza competenti ovvero la Capitaneria di Porto e la Polizia Municipale in particolare e i Carabinieri in linea generale.